

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOI, BAGHINO, FINI, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI,
SERVELLO, ZANFAGNA**

Presentata il 4 luglio 1984

Istituzione della facoltà di giornalismo presso le università di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge sottoponiamo al vostro giudizio l'opportunità di istituire la facoltà di giornalismo, in qualcuna delle nostre università.

Il motivo di questa iniziativa risiede nell'importanza sempre crescente che la professione di giornalista ha assunto nell'informare l'opinione pubblica, specialmente con il sempre più massiccio affermarsi delle comunicazioni di massa, che con gli ulteriori sviluppi della tecnologia porterà il giornale stampato direttamente nelle nostre case.

Non a torto il giornalismo è stato definito il « quarto potere », ed anche un non approfondito esame rende evidente la incidenza di questo essenziale mezzo di comunicazione nelle vicende quotidiane, dal campo politico a quello finanziario, economico, sociale, giudiziario, ed anche strettamente individuale, creando ed abbattendo qualsiasi persona, dal divo del

lo sport, dello spettacolo, all'uomo d'affari, al *manager*, ai Ministri, ai Capi di Stato.

Attualmente i detentori di questo immenso potere sono persone che arrivano alla professione dalla pratica, dal tirocinio, via via affinandosi attraverso successi ed insuccessi.

Non intendiamo in alcun modo interferire sulla « libera concorrenza » fra giornalisti e giornalisti, ma riteniamo opportuno che coloro i quali si affacciano al tirocinio abbiano già una preparazione di base ad alto livello, come può e deve essere quella di un corso universitario quadriennale.

Resti però inteso che tutti quelli che si laureeranno in giornalismo e conseguiranno il titolo di dottore, non per questo saranno abilitati alla professione.

Essi, dopo la laurea, dovranno svolgere due anni di pratica e, solamente, se l'avranno positivamente superata po-

tranno chiedere l'iscrizione all'Albo, condizione essenziale per poter esercitare la professione.

Già da tempo è stata avvertita la necessità di dare una specifica preparazione ai giovani che intendono avviarsi a questa professione, e sono sorte, per iniziativa privata o di gruppi, le « scuole » di giornalismo, ciascuna con una propria struttura, con diversa durata dei corsi, con piani di studio non sempre collimanti. Alcune « scuole » sono state elevate ad « ente morale », altre si denominano « istituti superiori » e proprio questo sta a dimostrare la opportunità della creazione di una facoltà di giornalismo.

Nella nostra proposta prevediamo un corso quadriennale che dopo un piano di studi comune nei primi due anni si scinde in due indirizzi: giornalismo della carta stampata, e quello dei mezzi audio-visivi.

Il piano di studi comprende nel primo biennio tredici insegnamenti fondamentali, comuni ai due indirizzi. Per il secondo biennio e per ciascun indirizzo sono previsti otto insegnamenti fondamentali, di cui due tecnico-pratici, e quattro complementari per un complesso obbligatorio di venticinque esami prima della laurea.

Per la realizzazione di questo progetto affidiamo al Ministro della pubblica istruzione di determinare con propri decreti:

a) il numero delle facoltà da istituire, almeno tre, presso le università stata-

li, tenendo conto per la scelta delle sedi dell'ordinamento regionale dello Stato;

b) stabilire per il primo corso di laurea il piano di studi dei quattro anni;

c) stabilire annualmente il numero dei posti per ciascun corso di laurea;

d) fissare il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati da mettere a concorso, anche per le discipline tecnico-pratiche;

e) utilizzare al massimo, specialmente per il primo corso di laurea il personale docente presso le attuali scuole di giornalismo che hanno un piano di studi (materie e durata quadriennale) analogo o molto simile a quello della nuova facoltà.

Abbiamo previsto che il Ministro della pubblica istruzione prima di emanare i decreti considerati alle lettere a), b) e c) debba sentire, oltre gli altri organi dello Stato, istituzionalmente competenti anche la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per un opportuno e doveroso collegamento.

Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro giudizio questa proposta di legge e, con la vostra collaborazione critica, ne auspichiamo l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, presso tre università di Stato, determinate con uno o più decreti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è istituita la facoltà di giornalismo.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella sua determinazione, tiene conto dell'ordinamento regionale dello Stato.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in giornalismo.

La composizione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è integrata da un rappresentante della facoltà di giornalismo.

ART. 2.

Il corso di laurea in giornalismo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale dei giornalisti, degli organi di informazione a stampa e dei mezzi audiovisivi al fine di fornire ai giovani una specifica preparazione scientifica, culturale, sociologica e tecnica per l'esercizio della professione.

ART. 3.

Alla facoltà di giornalismo possono accedere coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

L'ammissione ai corsi ha luogo nel numero di posti annualmente determinato per ciascuna facoltà con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, su proposta del rettore dell'università, inteso il consiglio di facoltà.

ART. 4.

Il corso di laurea in giornalismo ha durata quadriennale e si distingue in due indirizzi: giornalismo della carta stampata e giornalismo dei mezzi audiovisivi, che hanno in comune il piano di studi dei primi due anni.

Per essere ammesso all'esame di laurea, che consiste nella dissertazione di una tesi su argomento scelto dal candidato fra le materie comprese nel piano di studi, lo studente deve aver seguito l'intero corso quadriennale e superato i relativi esami.

ART. 5.

Coloro i quali hanno superato l'esame di laurea conseguono il titolo di dottore in giornalismo. L'abilitazione alla professione ha luogo solamente con la iscrizione all'Albo dei giornalisti.

I laureati in giornalismo, prima di ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti, devono aver svolto due anni di pratica presso un'azienda editoriale o un ente audiovisivo. I periodi parziali di pratica presso un'azienda della carta stampata o un ente audiovisivo possono essere sommati fra loro al fine del raggiungimento dei due anni, purché fra l'uno e l'altro periodo l'intervallo non sia superiore a tre mesi. Ogni periodo valutabile deve avere una continuità di almeno quattro mesi.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, nell'anno di prima attuazione della pre-

sente legge, provvede con propri decreti alla determinazione del numero dei posti e delle materie del piano di studi del corso di laurea, d'intesa con il consiglio di facoltà e con la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

ART. 7.

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 10 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è fissato il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati da mettere a concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, è autorizzato, sin dal primo corso di laurea, ad utilizzare al massimo il personale docente nelle varie scuole private di giornalismo ed in particolare di quelle che per durata dei corsi e per il piano di studi seguito risultino più affini alle strutture didattiche della facoltà di giornalismo.

ART. 8.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono istituite le cattedre relative all'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche ed è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati di discipline tecnico-pratiche da mettere a concorso.

All'espletamento del concorso per l'assegnazione delle cattedre, di cui al precedente comma, si provvede a partire dal

secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ed ogni qualvolta ne sorga l'esigenza in una facoltà.

ART. 9.

Per lo stato giuridico ed economico dei docenti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

ART. 10.

Le materie ed il piano di studi per il corso di laurea in giornalismo successivo al primo sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il piano di studi deve comprendere almeno tredici insegnamenti fondamentali comuni agli indirizzi del giornalismo della carta stampata e dei mezzi audiovisivi, 8 insegnamenti fondamentali nell'indirizzo prescelto di cui due tecnico-pratici, quattro insegnamenti complementari nell'indirizzo prescelto, per un totale di 25 materie d'esame.